

# Messaggio

numero  
**8148**

data  
27 aprile 2022

competenza  
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

## Rapporto sulla mozione 24 gennaio 2022 presentata da Fabrizio Garbani Nerini e cofirmatari "Dar fiducia ai Municipi, si aumentino i limiti massimi per spese correnti non preventivate"

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

abbiamo esaminato la mozione del 24 gennaio 2022 presentata da Fabrizio Garbani Nerini e cofirmatari, con la quale si chiede al Consiglio di Stato di modificare l'art. 5a del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC) inerente alle *Deleghe di competenze dal Legislativo al Municipio – Nuove spese non iscritte nel preventivo*.

### I. PREMESSA

La delega per spese correnti non preventivate fu introdotta la prima volta con la revisione della LOC entrata in vigore il 1.1.2000. L'allora art. 115 LOC (oggi art. 170 cpv. 3 LOC) fissava come importo massimo fr. 50'000.--, mentre nel commento alla legge furono indicate le linee guida che la Sezione degli enti locali avrebbe adottato per le ratifiche dei regolamenti comunali, ovvero:

<u>Abitanti del comune</u>	<u>Importo massimo complessivo</u>
fino a 1'000:	fr. 10'000.--
da 1'000 a 5'000	fr. 20'000.--
da 5'000 a 10'000	fr. 30'000.--
oltre 10'000	fr. 50'000.--

A seguito della revisione della LOC entrata in vigore il 1.1.2009 gli importi massimi furono inseriti nel RALOC e aumentati agli **importi attualmente in vigore** (e riportati nella mozione), e meglio:

<u>Abitanti del comune</u>	<u>Importo massimo complessivo</u>
fino a 1'000:	fr. 15'000.--
da 1'000 a 5'000	fr. 30'000.--
da 5'000 a 10'000	fr. 40'000.--
da 10'000 a 20'000	fr. 60'000.--
da 20'000 a 50'000	fr. 80'000.--
oltre 50'000	fr. 100'000.--

Dal 2009 in poi, il totale delle spese correnti dei comuni è aumentato di ca. il 30%.

La mozione propone di aumentare gli importi di 2 volte per le prime due categorie di comuni e di 2,5 volte per le altre categorie. Gli importi proposti sono gli stessi dei limiti previsti oggi dal cpv. 1 dell'art. 5a RALOC riguardanti le spese di investimento e più in generale le competenze delegabili dell'art. 13 cpv. 1 e, g, h, l LOC (limite di principio utilizzabile per singolo oggetto deciso in delega).

## II. COMMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO

Si ricorda innanzitutto come questo tipo di delega è da utilizzare per spese correnti non iscritte nel conto economico del preventivo e serve in definitiva per dare al Municipio la possibilità di poter procedere a spese **nuove**, che non erano state previste ma che l'Esecutivo ritiene opportune per esigenze che si manifestano nel corso dell'anno.

Esse non possono per contro essere attivate per coprire sorpassi in conti già iscritti nel preventivo; queste vanno piuttosto trattate secondo l'art. 170 cpv. 1 LOC (i sorpassi devono essere evidenziati e giustificati in sede di consuntivo). Infine si ricorda come per i casi di assoluta urgenza ci si possa avvalere della relativa clausola, pure iscritta nel citato art. 170 cpv. 1 LOC.

L'esigenza della delega nasce dal sistema di autorizzazione previsto per le spese correnti dei comuni (e in generale degli enti pubblici): la base legale per tali attività è infatti costituita da un documento (il preventivo appunto), approvato dal Legislativo in una forma dettagliata, conto per conto, ognuno dei quali è di principio da rispettare, sia per quanto riguarda l'oggetto che l'importo (vedi sempre l'art. 170 cpv. 1 LOC).

È quindi possibile che, durante l'anno, nascano esigenze o opportunità che determinano uscite non inserite a priori in un conto iscritto nel preventivo; in questi casi può risultare di difficile attuazione la procedura dell'aggiornamento di preventivo, si veda in particolare quando esse nascono nell'ultima parte dell'anno.<sup>1</sup>

La delega in esame può inoltre essere utile nelle circostanze che seguono.

Il Municipio a norma dell'art. 13 cpv. 2 LOC può effettuare spese d'investimento in delega nei limiti posti dall'art. 5a RALOC e dal Regolamento comunale. Tali spese - se inferiori al limite di attivazione - non devono obbligatoriamente essere registrate nel conto degli investimenti (cfr. art. 10 RGFCC), bensì possono essere registrate nel conto economico. La delega per nuove spese correnti non preventivate può semmai fungere da base legale per tali spese di investimento.

Il Consiglio di Stato non ritiene vi siano motivi stringenti per opporsi ad un aumento dei limiti di delega per le spese correnti. Come evidenziato dal titolo della mozione, il margine di manovra concesso ad un Municipio può essere visto in definitiva come "bonus" di fiducia verso questo organo, non tanto per legge ma piuttosto per precisa scelta del Legislativo comunale stesso il quale, nel limite dell'art. 5a RALOC può fissare come ritiene tale limite.

Si lascia quindi al Parlamento una disamina politica della proposta, rendendo però attenti che la concessione di maggiori deleghe deve andare di pari passo con la consapevolezza delle regole del gioco: il Legislativo potrà certo esprimere la propria opinione politica

<sup>1</sup> Per inciso, si ricorda che esiste un altro strumento previsto dalla LOC per derogare all'approvazione conto per conto di spese e ricavi correnti, ovvero la *previsione di spesa globale* (art. 172 LOC e art. 20 RGFCC), pure introdotta nella LOC il 1.1.2009 ma stranamente rimasta inutilizzata.

sull'utilizzo concreto della delega da parte dell'Esecutivo; se si pone entro i limiti concessi dal regolamento comunale e dal RALOC, tale utilizzo non sarebbe tuttavia censurabile e contestabile dal profilo della legalità.

Si rileva infine – che stando il citato quadro legislativo LOC – la concretizzazione della proposta della mozione richiederà l'adeguamento degli importi oggi fissati nel RALOC.

### **III. CONCLUSIONI**

Visti i contenuti della mozione in oggetto, il Consiglio di Stato non si oppone alla stessa e resta in attesa della posizione del Gran Consiglio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Manuele Bertoli

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri